CAMERA DEI DEPUTATI N. 4213-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(BERNINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

Presentato il 27 settembre 1989

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari

(Relatore: **Mauro DUTTO**)

NOTA: Testo approvato dalla IX Commissione (Trasporti, Poste e telecomunicazioni) il 12 ottobre 1989. Il 17 ottobre 1989 l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1989, n. 109, 29 maggio 1989, n. 195, e 28 luglio 1989, n. 264.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 2-*bis*.

1. Il personale dell'ente Ferrovie dello Stato, iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), può essere collocato a riposo a domanda irrevocabile, con diritto al trattamento di pensione normale e all'indennità di buonuscita purché alla scadenza del termine di presentazione delle domande:

a) abbia maturato 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio effettivo utile a pensione oppure abbia compiuto il 50° anno di età;

b) risulti dichiarato in via definitiva fisicamente inidoneo o con idoneità fisica limitata a svolgere le mansioni del proprio profilo professionale ed abbia compiuto il 40° anno di età.

2. Per il computo del servizio effettivo utile a pensione si considerano anche i servizi ed i periodi pregressi computati ed i servizi computabili di ufficio, esclusi gli aumenti di valutazione a qualsiasi titolo spettanti.

3. Sono esclusi dal prepensionamento i dipendenti di cui al precedente comma 1 che, pur possedendo il requisito dell'età e pur considerando l'aumento di servizio di cui al comma 4, non raggiungano 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio effettivo utile a pensione.

4. Al personale collocato a riposo in base alla presente legge viene attribuito un aumento di servizio fino a un massimo di sette anni, non suscettibile di alcuna maggiorazione e valevole come servizio effettivo utile ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla pensione e all'indennità di buonuscita e della relativa liquidazione, in misura tale da far conseguire un'anzianità di servizio non superiore a quella conseguibile alla data del compimento dei limiti di età e di servizio previsti dalle vigenti norme contrattuali.

5. L'ente Ferrovie dello Stato è tenuto anche per la quota a carico dei dipendenti al versamento del contributo mensile all'OPAFS e al fondo pensioni – limitatamente per quest'ultimo alla parte di aumento sufficiente al conseguimento della pensione nella misura massima consentita – da calcolare rispettivamente sulla base dell'ultima retribuzione imponibile e sulla base della pensione e dell'indennità integrativa speciale.

6. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'ente Ferrovie dello Stato non è tenuto alle assunzioni obbligatorie, fatte salve le assunzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

7. Nei confronti dei dipendenti che saranno collocati a riposo fruendo dei benefici di cui al comma 4 del presente articolo è esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; è fatto salvo il diritto all'applicazione del citato articolo 6 nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge risultano mantenuti in servizio ai sensi dello stesso articolo. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità integrativa speciale non trovano applicazione le limitazioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1986, n. 120.

8. Nei limiti previsti dalle leggi finanziarie degli esercizi successivi, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a reiterare alle stesse condizioni, anche con fondi propri, la procedura di prepensionamento.

9. I criteri e le modalità per il prepensionamento nonché per la formulazione e l'utilizzazione delle graduatorie sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti su proposta dell'ente Ferrovie dello Stato, in relazione agli stanziamenti disponibili, ai fabbisogni accertati e ai programmi di attività dell'ente medesimo.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: 30 giugno 1990 *sono sostituite dalle seguenti:* 30 giugno 1991;

al comma 2, dopo le parole: di intesa con il Ministro delle finanze, *sono aggiunte le seguenti:* acquisito il parere dell'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della legge 17 marzo 1985, n. 210.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 3-*bis*.

1. Le somme previste nella tabella B, allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541, a titolo di prepensionamenti di personale dell'ente Ferrovie dello Stato, sono versate in apposito fondo gestito dall'ente e destinato alla copertura degli oneri per contributi al fondo pensioni e all'OPAFS e all'anticipazione delle occorrenze finanziarie dell'OPAFS stesso per la corresponsione delle indennità di buonuscita al personale posto in prepensionamento.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in complessive lire 600 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 300 miliardi, mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto per l'anno 1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e, quanto a lire 300 miliardi, mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 di apposito stanziamento, all'uopo utilizzando la somma prevista per tale anno nella tabella B della citata legge 24 dicembre 1988, n. 541.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 226 del 27 settembre 1989.*

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Adeguamento tariffario).

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 1191/69.

3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonché del tasso programmato di inflazione.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di personale).

1. Entro il 31 ottobre 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.

ARTICOLO 3.

(Patrimonio dell'ente).

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 30 giugno 1990.

2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro delle finanze, provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI – BERNINI – CARLI.

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.